

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>4894 R</b>	14 febbraio 2000	ISTITUZIONI
Concerne		

**della Commissione delle petizioni e dei ricorsi  
sul messaggio 19 maggio 1999 concernente le osservazioni del CdS al  
ricorso presentato al Gran Consiglio dal signor Domenico Zucchetti,  
Massagno, contro la votazione cantonale del 7 febbraio 1999  
sull'iniziativa popolare per la modifica dei valori di stima del 19  
novembre 1994**

Onorevoli signore Consigliere,  
onorevoli signori Consiglieri,

in allegato vi trasmettiamo il testo del progetto di decisione approvato dalla Commissione delle petizioni e dei ricorsi nella seduta del 14 febbraio 2000, in merito al ricorso di cui sopra.

Per la Commissione petizioni e ricorsi:

Filippo Gianoni, relatore  
Albisetti - Arigoni - Beretta-Piccoli -  
Bosia Volkmer - Colombo - Dafond -  
Ferrari F. - Gobbi - Kneschaurek -  
Minotti - Orelli - Quadri - Ricciardi -  
Truaisch

## PROGETTO DI SENTENZA

- visto il ricorso 12 marzo 1999 presentato da **Domenico Zucchetti**, Massagno (patrocinato dall'avv. Alberto F. Forni, Viganello), contro la votazione cantonale del 7 febbraio 1999 sull'iniziativa popolare per la modifica dei valori di stima del 19 novembre 1994;
- esaminata la risposta 19 maggio 1999 del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino.

### RITENUTO IN FATTO:

- A.** Con decreto 23 dicembre 1998, apparso sul F.U. n. 104 del 29 dicembre 1998, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha convocato le assemblee dei Comuni del Cantone fra l'altro per la votazione cantonale del 7 febbraio 1999 concernente l'iniziativa popolare per la modifica dei valori di stima del 29 novembre 1994 (Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996).

Il materiale di voto consegnato agli elettori consisteva nel testo delle modifiche apportate dal Gran Consiglio alla legge sulla stima ufficiale, per renderla conforme ad una domanda d'iniziativa generica presentata il 29 novembre 1994.

- B.** La votazione ha avuto regolarmente luogo, come previsto, il 7 febbraio 1999. Sedente quale Ufficio cantonale d'accertamento giusta l'art. 87 della legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954 (LVE) il Consiglio di Stato ha proclamato i seguenti risultati con verbale del 23 febbraio 1999, pubblicato sul F.U. n. 19 del 26 febbraio 1999 (pag. 1393 seg.):

Elettori	Votanti	Schede bianche	Schede nulle	Schede computabili	Si	No
194'300	68'223	1352	63	66'808	50'157	11'766

- C.** Il 12 marzo 1999 Domenico Zucchetti ha interposto ricorso al Gran Consiglio, con il quale postula che sia accertato che l'autorità cantonale (Gran Consiglio e/o Consiglio di Stato) non ha compiutamente informato la popolazione in merito all'oggetto della votazione del 7 febbraio. Egli ha altresì postulato che ai cittadini sia consegnata la

documentazione indispensabile ad una corretta e completa informazione, da

eventualmente sostituirsi con la pubblicazione sul FU. Infine, il ricorrente ha chiesto che il termine di 30 giorni a partire dal quale gli interessati di cui all'art. 48 cpv. 2 della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare dovranno notificare la loro richiesta all'Ufficio delle stime principi a decorrere dalla consegna o dalla pubblicazione della predetta documentazione.

- D. Il Consiglio di Stato chiede che il gravame sia dichiarato inammissibile e, in via subordinata, respinto nel merito.

### **CONSIDERANDO IN DIRITTO :**

1. Va dapprima osservato che alla presente fattispecie è applicabile la legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954 (LVE). Difatti, la legge sull'esercizio dei diritti politici, entrata in vigore il 1° gennaio 1999 (BU 1998, 394), è stata sospesa con decreto 4 febbraio 1999 del presidente della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale. Al momento del voto (7 febbraio 1999) e del ricorso vigeva quindi la LVE, come giustamente ricorda anche il verbale dell'ufficio cantonale di accertamento.

2. La legittimazione del ricorrente, cittadino attivo in materia di votazioni ed elezioni cantonali, è incontestatamente data (art. 27 e 28 Cost./TI).

Il gravame, inoltrato entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione del risultato, è di massima tempestivo (art. 107 cpv. 1 LVE).

3. In sostanza il ricorrente critica le modalità con le quali la popolazione è stata informata in occasione della votazione sull'iniziativa popolare per la modifica dei valori di stima. A suo avviso, l'informazione fornita sarebbe stata incompleta (testo fornito limitato alle modifiche di legge, assenza del testo originale dell'iniziativa e di una presa di posizione del comitato d'iniziativa ed eventualmente di cerchie contrarie alla stessa), In diritto, egli invoca l'art. 34 Cost./TI e l'art. 119 cpv. 1 e 3 LVE.

4. Secondo la dottrina e la giurisprudenza l'informazione ufficiale in occasione di votazioni rientra negli atti preparatori che precedono lo svolgimento dello scrutinio (**Grisel**, Initiative et référendum populaires, 2a edizione, Berna 1997, n. 247 segg. e 356 segg. in particolare n. 359 e riferimenti, **Mahon**, L'information par les autorités, in RDS 1999, pag. 231).

Orbene, per prassi invalsa, il cittadino che neglige d'impugnare subito, coi rimedi a sua disposizione, le irregolarità degli atti preparatori di una votazione o di un'elezione, sì che queste possano essere corrette prima della consultazione popolare, perde in

via di principio il diritto di impugnarne il risultato per i suddetti motivi (DTF 118 la 273 consid. 1c, 417 consid. 2a; 110 la 178 segg. consid. 2a con riferimenti).

Come il Tribunale federale ha precisato in questa sentenza, non vi è di massima ragione per derogare a codesta esigenza neppure in quei casi, in cui tra la scadenza del termine di ricorso e la data della consultazione popolare intercorra un lasso di tempo tanto breve da non consentire un giudizio del Tribunale federale né l'adozione di provvedimenti d'urgenza.

Nel caso di specie, non appena ricevuto il materiale di voto e constatate le asserite manchevolezze, il ricorrente avrebbe dovuto presentare entro il termine di trenta giorni ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 89 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria – OG).

Ne segue che il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Si volesse prescindere dalla sua inammissibilità, nel merito il gravame sarebbe comunque infondato.

Intanto, va osservato che l'art. 34 della Cost./TI non è direttamente applicabile e deve essere concretato (cfr. l'art. 25 cpv. 3 lett. a della nuova legge sull'esercizio dei diritti politici e gli art. 42a-42e del regolamento di applicazione delle legge sull'esercizio dei diritti politici – BU 51, 351; si veda inoltre il messaggio del Consiglio di Stato n. 4836 in merito alle modifiche necessarie per adeguare il diritto cantonale alla nuova Costituzione cantonale, pag. 9).

Quanto all'art. 119 LVE esso si limita a prescrivere che le leggi, i decreti e i progetti sui quali il popolo è chiamato ad esprimersi devono essere distribuiti ai cittadini almeno quindici giorni prima della votazione (capoverso1) e che lo stato fornisce il materiale da distribuire ai cittadini per le votazioni cantonali (capoverso 2). Orbene, in concreto, questi disposti sono stati ossequiati.

Anche qualora si volesse ammettere l'esistenza di un dovere d'informazione collegato al diritto di voto (si veda **Mahon**, op.cit., pag. 233 segg.), la sua violazione in concreto non avrebbe alcuna conseguenza. Difatti, la votazione sulle stime è stata un chiaro ed univoco plebiscito popolare, per cui l'asserto vizio non ha avuto nessun'influenza sull'esito della votazione (**Grisel**, op. cit., n. 252 e riferimenti; **Mahon**, pag. 242 pure con riferimenti).

Non solo, ma successivamente alla votazione il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha inviato a tutti i proprietari di sostanza immobiliare le istruzioni concernenti l'applicazione degli art. 47 e 48 della legge sulla stima ufficiale, allegando pure il formulario per ottenere la diminuzione del valore di stima dei fabbricati nuovi o riattati la cui stima è entrata in vigore dal 1° gennaio 1991 (art. 48 cpv. 2 della legge sulla stima). Questo formulario contiene tutte le necessarie indicazioni.

Ne segue che i proprietari di sostanza immobiliare sono stati compiutamente informati, per cui la richiesta ricorsuale d'invio della documentazione o di pubblicazione sul FU appare priva di oggetto.



6. Il ricorso deve quindi essere respinto, in quanto ricevibile.

Trattandosi di ricorso in materia di votazioni si prescinde dal prelevare spese e, tenuto conto dell'esito, non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

su proposta della Commissione delle petizioni e dei ricorsi,

**d e c i d e :**

1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione:
  - al ricorrente, per il tramite dell'avv. Alberto F. Forni, Via Luganetto 3, 6962 Viganello;
  - al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
  - al Dipartimento delle Istituzioni

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

E. Paglia

Il Segretario:

R. Schnyder